

Regolamento

dell'

**Organismo di autodisciplina
secondo la Legge sul riciclaggio di denaro**

Versione: 27 ottobre 2020

Indice

I.	Disposizioni introduttive	3
	Art. 1 Scopo	3
	Art. 2 Campo d'applicazione	3
II.	Obblighi derivanti dall'affiliazione all'OAD	4
	Art. 3 Condizioni per l'affiliazione	4
	Art. 4 Obblighi organizzativi	4
	Art. 5 Obbligo di collaborazione e di dire la verità.....	4
	Art. 6 Rispetto costante delle leggi, del contratto di affiliazione e degli obblighi di comunicazione	4
	Art. 7 Conclusione del contratto di affiliazione soggetta a condizioni e oneri	5
III.	Obblighi secondo il capitolo 2 della LRD.....	5
	Art. 8 Campo di applicazione del capitolo 2	5
	Art. 9 Applicazione dell'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)	5
	Art. 10 Deroghe alle disposizioni dell'ORD-FINMA.....	6
	Art. 11 Integrazioni alle disposizioni dell'ORD-FINMA.....	6
IV.	Norme di comportamento professionali	6
	Art. 12 Principi	6
V.	Vigilanza e verifiche.....	6
	Art. 13 Principi	6
	Art. 14 Scelta della società di audit	7
	Art. 15 Istruzioni alle società di audit	7
	Art. 16 Procedura in caso di sospetto di violazione degli artt. 9, 10 o 10a LRD.....	8
VI.	Misure e sanzioni	8
1.	Disposizioni generali.....	8
	Art. 17 Competenza per l'adozione di misure e sanzioni.....	8
2.	Misure	8
	Art. 18 Misure	8
3.	Sanzioni	9
	Art. 19 Tipi di sanzioni.....	9
	Art. 20 Violazione del regolamento (fattispecie base)	9
	Art. 21 Violazioni minori del regolamento (fattispecie privilegiata)	9
	Art. 22 Violazioni gravi del regolamento (fattispecie qualificata)	9
	Art. 23 Conferma delle sanzioni (estratto sanzioni) e prescrizione.....	10
	Art. 24 Notifica alla FINMA	11
4.	Protezione giuridica.....	11
	Art. 25 Audizione degli affiliati	11
	Art. 26 Processo decisionale.....	11
	Art. 27 Azione giudiziaria ed esecuzione delle decisioni in materia di sanzioni.....	11
VII.	Disposizioni finali.....	11
	Art. 28 Clausola salvatoria	11
	Art. 29 Entrata in vigore e disposizioni transitorie	11

Conformemente all'art. 24 cpv. 1 lett. a della Legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997 (**LRD**), l'AOOS – Società anonima svizzera di vigilanza („**AOOS**”), quale organismo di autodisciplina riconosciuto ai sensi della LRD (“**OAD**”), è tenuta ad emanare un regolamento secondo l'art. 25 LRD. Il Consiglio d'amministrazione dell'AOOS emana il presente regolamento¹ (“**Regolamento-OAD**”)

I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Scopo

¹ Il presente regolamento regola i doveri degli intermediari finanziari affiliati all'OAD dell'AOOS e concretizza i loro obblighi di diligenza derivanti dal capitolo 2. della LRD e definisce come questi siano da adempiere.

² Esso definisce inoltre:

- a. le condizioni e la procedura della creazione e della fine dell'affiliazione all'OAD;
- b. il controllo del rispetto degli obblighi da parte degli affiliati (sistema di verifica e controllo);
- c. le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi da parte degli affiliati (misure e sanzioni).

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni del presente regolamento valgono per tutti gli intermediari finanziari che hanno sottoscritto un contratto di affiliazione con l'AOOS che regola l'affiliazione all'OAD. Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono i diritti e i doveri degli affiliati, che costituiscono parte integrante dei diritti e doveri di cui al contratto di affiliazione.

² Il presente regolamento non vale per gestori patrimoniali e trustee ai sensi della Legge sugli Istituti finanziari (**LisFi**) che hanno sottoscritto con l'AOOS un contratto di affiliazione, il quale regola l'affiliazione all'organismo di vigilanza (“**OV**”) ai sensi dell'art. 61 LisFi in combinato disposto con l'art. 43a LFINMA e che dispongono di un'autorizzazione della FINMA quali gestori patrimoniali e/o trustee.

³ La perdita dell'autorizzazione della FINMA o la fine del rapporto di affiliazione all'OV da parte di un intermediario finanziario affiliato all'OV, non comporta la ripresa di un eventuale precedente contratto di affiliazione concernente l'affiliazione all'OAD.

¹ La forma maschile comprende anche quella femminile e viceversa; per motivi di semplicità nel seguito verrà utilizzata unicamente la forma maschile.

II. Obblighi derivanti dall'affiliazione all'OAD

Art. 3 Condizioni per l'affiliazione

¹ Gli affiliati si astengono da ogni tipo di atto suscettibile di esporli al rimprovero del reato di riciclaggio di denaro, di un reato preliminare al medesimo, del reato di finanziamento del terrorismo o di un delitto fiscale qualificato in qualità di autori o compartecipi.

² Gli affiliati sono responsabili affinché le persone a cui è affidata l'amministrazione e la gestione:

- a. godano di buona condotta e buona reputazione;
- b. garantiscano l'adempimento degli obblighi derivanti dalla LRD e il rispetto di eventuali norme di comportamento loro applicabili, come pure delle disposizioni del contratto di affiliazione e del presente regolamento;
- c. le persone che detengono una partecipazione qualificata godano di buona reputazione e garantiscano che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida;
- d. tramite direttive interne e l'organizzazione aziendale, garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti dalla LRD e di eventuali regole comportamentali loro applicabili come pure delle disposizioni del contratto di affiliazione e del presente regolamento;
- e. nello svolgimento della propria attività siano vincolati da un'etica professionale adeguata al proprio rango e di alta qualità;
- f. adempiano a tutte le ulteriori condizioni e requisiti previsti dalla legge.

³ Quale parametro di misura per un comportamento conforme al proprio rango valgono, per le aziende attive in qualità di gestore patrimoniale, le prescrizioni definite al seguente capitolo IV.

Art. 4 Obblighi organizzativi

¹ Gli affiliati devono disporre di un'adeguata organizzazione interna, tale da garantire costantemente l'adempimento ed il controllo degli obblighi derivanti dalle leggi applicabili, dal presente regolamento e dal contratto di affiliazione.

² Gli affiliati provvedono in particolare ad una diligente scelta, istruzione e sorveglianza come pure ad una regolare istruzione e formazione continua dei propri organi, collaboratori e ausiliari esterni attivi in ambito LRD, per gli aspetti rilevanti della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Art. 5 Obbligo di collaborazione e di dire la verità

¹ Gli affiliati sono tenuti, in ogni momento, nei confronti dell'OAD a presentare tutti i documenti e a fornire tutte le informazioni in modo completo e veritiero. Essi sono inoltre tenuti rispettare le misure ordinate dall'OAD.

Art. 6 Rispetto costante delle leggi, del contratto di affiliazione e degli obblighi di comunicazione

¹ Le disposizioni delle leggi rilevanti, del contratto di affiliazione e del presente regolamento sono da rispettare costantemente.

² Gli affiliati sono consapevoli e riconoscono che il contratto di affiliazione è stato concluso sulla base delle conoscenze da parte dell'OAD, al momento della sua sottoscrizione, concernenti la loro organizzazione, attività professionale e reputazione.

³ Gli affiliati sono tenuti a comunicare e a sottoporre per approvazione all'OAD, senza indugio, qualsiasi cambiamento dei fatti e delle informazioni (anche di natura personale o strutturale), considerati quale base contrattuale per la conclusione del contratto di affiliazione.

⁴³ In particolare, gli affiliati sono tenuti ad informare immediatamente l'OAD circa l'avvio di procedure penali e amministrative, legate all'attività aziendale e/o professionale, nei confronti dell'affiliato stesso o delle persone alle quali è affidata l'amministrazione o la gestione o le persone con partecipazioni qualificate. Gli affiliati si devono organizzare in modo tale da essere tempestivamente informati circa procedure penali o amministrative avviate nei confronti delle persone alle quali è affidata l'amministrazione o la gestione, al fine di poter adempiere al loro obbligo di comunicazione.

Art. 7 Conclusione del contratto di affiliazione soggetta a condizioni e oneri

¹ L'OAD può assoggettare la conclusione di contratti di affiliazione a condizioni e oneri a carico degli affiliati.

² Le disposizioni concernenti le misure secondo l'art. 18 del presente regolamento si applicano per analogia agli oneri e al loro adempimento.

³ Qualora le condizioni del contratto di affiliazione non siano rispettate, l'OAD è autorizzato a rescindere il contratto in modo straordinario e con effetto immediato.

III. Obblighi secondo il capitolo 2 della LRD

Art. 8 Campo di applicazione del capitolo 2

¹ Il presente capitolo definisce come devono essere implementati gli obblighi in materia di lotta del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo da parte degli affiliati all'OAD.

Art. 9 Applicazione dell'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

¹ Gli obblighi sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono regolati nell'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA), nella versione di volta in volta in vigore, se e nella misura in cui il presente regolamento non prevede nel seguito delle precise deroghe.

² Sono applicabili in particolare le disposizioni secondo l'ORD-FINMA che si applicano ai gestori patrimoniali e ai trustee ai sensi della LISFi. In particolare, si applicano le disposizioni generali (Titolo 1 dell'ORD-FINMA) come pure quelle del Titolo 5 dell'ORD-FINMA.

³ Non si applicano invece le disposizioni particolari dell'ORD-FINMA previste per le banche, le società di intermediazione mobiliare, le direzioni di fondi, le società d'investimento ai sensi della LICol ed i gestori di patrimoni collettivi. In particolare, non trovano applicazione le disposizioni particolari per le banche e le società di intermediazione mobiliare (Titolo 2 ORD-FINMA), quelle per le direzioni di fondi, le società d'investimento

ai sensi della LICol e i gestori di patrimoni collettivi (Titolo 3 ORD-FINMA), come pure per gli istituti di assicurazione (Titolo 4 ORD-FINMA).

⁴ Nell'applicazione dell'ORD-FINMA, l'OAD si orienta alla prassi resa pubblica secondo l'art. 3 cpv. 3 ORD-FINMA.

Art. 10 Deroche alle disposizioni dell'ORD-FINMA

¹ L'OAD esercita per gli affiliati all'OAD le competenze attribuite alla FINMA negli artt. 3 cpv. 2, 11 cpv. 5, 20 cpv. 5 e 22 cpv. 1 let. a ORD-FINMA.

² Gli affiliati devono indirizzare alla Direzione OAD dell'AOOS le informazioni che sono da trasmettere secondo l'ORD-FINMA alla FINMA. Ciò vale per le informazioni secondo l'art. 5 cpv. 3, l'art. 6 cpv. 3 e l'art. 34.

Art. 11 Integrazioni alle disposizioni dell'ORD-FINMA

¹ Quale alternativa alle prescrizioni contenute nell'ORD-FINMA relative all'identificazione della controparte e all'accertamento dell'avente economicamente diritto possono trovare applicazione le disposizioni della circolare FINMA 2016/07 „Video identificazione e identificazione online“, nella versione di volta in volta in vigore.

² Una relazione d'affari è considerata avviata al momento della conclusione del contratto. Se il potere di disporre sul patrimonio del cliente viene conferito al gestore patrimoniale dopo la conclusione del contratto, allora è questo il momento determinante.

² Per le ragioni d'affari con i trust si deve identificare il trustee. Inoltre, il trustee deve confermare per iscritto che è autorizzato ad aprire una relazione d'affari per il trust.

IV. Norme di comportamento professionali

Art. 12 Principi

¹ Gli affiliati attivi in qualità di gestori patrimoniali ai sensi della LISFi sono tenuti a rispettare le norme di comportamento professionali loro applicabili, in particolare quelle secondo la Legge sui servizi finanziari (**LSerFi**).

² Gli affiliati attivi in qualità di gestori patrimoniali rispettano sino allo scadere dei termini transitori secondo la LSerFi le norme di comportamento da loro scelte e riconosciute dalla FINMA per la gestione patrimoniale al 31.12.2019.

V. Vigilanza e verifiche

Art. 13 Principi

¹ L'OAD sorveglia tutti gli affiliati con riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dalle leggi e ordinanze applicabili (in particolare secondo la LRD e l'ORD-FINMA) come pure dal contratto di affiliazione (incluso il presente regolamento). L'OAD è autorizzato in ogni momento, a richiedere agli affiliati informazioni ed i documenti necessari al controllo.

² Gli affiliati, con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, si sono impegnati a tollerare le misure di vigilanza dell'OAD, a collaborare come pure a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per la vigilanza. Essi riconoscono che le violazioni di tali obblighi sottostanno alle misure e alle sanzioni di cui al seguente capitolo VI.

³ La vigilanza dell'OAD segue un approccio basato sul rischio. La classificazione individuale del rischio degli affiliati effettuata dall'OAD determina le misure di vigilanza da ordinare, fatte salve le disposizioni relative alle misure e alle sanzioni (capitolo VI seguente). Per gli affiliati vale in particolare l'art. 35 cpv. 2 let. d nonché let. e della Direttiva dell'AOOS in materia di vigilanza e controlli.

⁴ Quale strumento di vigilanza principale l'OAD si avvale delle verifiche periodiche effettuate dalle società di audit abilitate presso gli affiliati (verifica ordinaria dell'OAD). L'OAD definisce la frequenza della verifica ordinaria dell'OAD. Oggetto della verifica ordinaria è l'osservanza delle disposizioni in materia di vigilanza e l'esistenza delle condizioni che permettano la loro osservanza anche in un prossimo futuro.

⁵ In caso di necessità, l'OAD può ordinare l'esecuzione di verifiche supplementari. L'OAD può effettuare tali verifiche supplementari tramite propri collaboratori, tramite una società di audit scelta dall'affiliato o una società di audit abilitata dall'OAD.

⁶ Gli affiliati non dispongono di rimedi giuridici o altri mezzi di ricorso contro la definizione delle verifiche, il loro contenuto e il loro rendiconto. Essi sopportano i costi delle procedure di verifica ordinate.

Art. 14 Scelta della società di audit

¹ Di principio, al momento dell'affiliazione all'OAD, gli affiliati possono scegliere la propria società di audit e delegare a questa l'esecuzione delle verifiche.

² Affiliati del medesimo gruppo o del medesimo conglomerato devono scegliere la stessa società di audit. Un rendiconto consolidato deve essere approvato preventivamente dall'OAD.

³ L'OAD definisce l'abilitazione delle società di audit ed i loro auditor responsabili sulla base delle disposizioni legali. In casi eccezionali l'OAD può rifiutare la scelta di una determinata società di audit abilitata laddove tale scelta potrebbe pregiudicare gli obiettivi della vigilanza. Gli affiliati notificano il previsto cambiamento della società di audit almeno due mesi prima dell'esecuzione di una verifica.

Art. 15 Istruzioni alle società di audit

¹ L'OAD emana istruzioni nei confronti delle società di audit. Nel fare ciò, può emanare istruzioni riguardanti la gestione e lo svolgimento delle verifiche nonché il relativo rendiconto.

² Qualora la società di audit basi in parte le proprie verifiche sui risultati di una revisione secondo il Codice delle Obbligazioni, anche tale relazione di revisione deve essere consegnata all'OAD.

³ Gli affiliati che non eseguono alcuna revisione secondo il Codice delle Obbligazioni devono presentare il conto annuale debitamente sottoscritto. Qualora il rapporto di audit prudenziale poggi sul conto annuale, i relativi risultati devono essere supportati da adeguati atti di verifica.

⁴ Rapporti di audit con conti annuali incompleti/provvisori sono da indicare come tali ed i conti annuali definitivi devono essere presentati in seguito unitamente ad una dichiarazione da parte della società di audit che attesti se vi sono o meno modifiche rilevanti per la valutazione complessiva del rapporto di audit.

Art. 16 Procedura in caso di sospetto di violazione degli artt. 9, 10 o 10a LRD

¹ L'OAD va informato immediatamente, qualora le società di audit abilitate dall'OAD constatino un sospetto di violazione degli artt. 9, 10 o 10a LRD. L'OAD è autorizzato ad intraprendere tutti i provvedimenti necessari, segnatamente effettuare una comunicazione all'Ufficio di comunicazione (art. 27 cpv. 4 LRD).

² In caso di dubbi circa la completezza o la correttezza di una comunicazione di sospetto, l'OAD può ordinare ulteriori chiarimenti. Le disposizioni concernenti le verifiche supplementari si applicano per analogia.

VI. Misure e sanzioni

1. Disposizioni generali

Art. 17 Competenza per l'adozione di misure e sanzioni

¹ L'OAD è competente per l'accertamento, l'inchiesta e il sanzionamento di violazioni delle leggi, delle ordinanze e del presente regolamento da parte degli affiliati.

² Gli affiliati, con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, hanno riconosciuto la competenza dell'OAD di pronunciare misure e sanzioni. Essi sono obbligati a collaborare in caso di chiarimenti e inchieste e apportare in tale contesto tutte le informazioni e i documenti necessari alla definizione della fattispecie e alla determinazione di un'adeguata sanzione. Essi riconoscono che anche la violazione di tali obblighi sottostà alle misure e sanzioni di cui al presente capitolo.

³ L'OAD determina le competenze interne, la procedura e le conseguenze in termini di costi delle misure adottate e delle sanzioni pronunciate in apposite direttive e regolamenti separati.

⁴ La disdetta del contratto di affiliazione con l'OAD da parte di un affiliato non ha alcuna conseguenza sulla facoltà di pronunciare sanzioni da parte dell'OAD per violazioni degli obblighi secondo la legge, le ordinanze, il contratto di affiliazione o il presente regolamento avvenute in costanza dell'affiliazione all'OAD. Decisioni sanzionatorie dell'OAD vincolano anche ex-affiliati, qualora tali decisioni siano state comunicate per iscritto al più tardi entro un termine di sei mesi dalla fine dell'affiliazione all'OAD.

2. Misure

Art. 18 Misure

¹ L'OAD, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo secondo il contratto di affiliazione, può pronunciare nei confronti degli affiliati qualsiasi misura che si riveli adeguata al ripristino della situazione conforme alle leggi e al regolamento.

² Nei confronti degli affiliati, l'OAD può, in particolare:

- a. impartire dei termini entro i quali ripristinare la situazione conforme alle leggi e al regolamento (in generale al massimo tre mesi a partire dalla comunicazione di tale misura);
- b. trasmettere una richiesta di colloquio;
- c. imporre oneri di natura personale o organizzativa;

- d. fissare dei termini per una regolare rendicontazione circa determinati avvenimenti o fatti.

³ Salvo diverse istruzioni da parte dell'OAD, le misure pronunciate secondo il presente articolo vanno integralmente implementate entro tre mesi.

⁴ Gli affiliati non dispongono di rimedi giuridici o altri mezzi di ricorso contro le misure secondo il presente articolo, qualora queste non siano accompagnate da una sanzione ai sensi degli artt. 19 segg. del presente regolamento.

3. Sanzioni

Art. 19 Tipi di sanzioni

¹ L'OAD può pronunciare le seguenti sanzioni nei confronti degli affiliati:

- a. ammonimento;
- b. pena convenzionale fino ad un importo di CHF 250'000.--;
- c. disdetta straordinaria con effetto immediato del contratto di affiliazione a carattere sanzionatorio.

² Le sanzioni di cui al cpv. 1 let. a nonché b possono essere accompagnate da una misura ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento. La disdetta straordinaria con effetto immediato del contratto di affiliazione a carattere sanzionatorio può essere accompagnata da una pena convenzionale ai sensi del cpv. 1 let. b.

³ L'ammontare della pena convenzionale è determinato in funzione della gravità della violazione e del grado di colpa. Nella misura in cui è nota, occorre tenere debito conto anche della capacità economica dell'affiliato.

Art. 20 Violazione del regolamento (fattispecie base)

Violazioni contro le disposizioni del presente regolamento come pure delle leggi e delle ordinanze ivi menzionate sono punite con una pena convenzionale sino ad un importo di CHF 250'000.--.

Art. 21 Violazioni minori del regolamento (fattispecie privilegiata)

¹ In caso di violazioni negligenti e di lieve entità del presente regolamento, come pure delle leggi e delle ordinanze ivi menzionate (casi bagatella), può essere pronunciato un ammonimento o una pena convenzionale fino ad un importo di CHF 25'000.--.

² Nei casi bagatella è possibile rinunciare ad una sanzione, qualora l'affiliato ottemperi integralmente all'intimazione di ripristinare una situazione conforme alla legge e al regolamento entro il termine assegnatoli – in generale al massimo tre mesi dalla comunicazione di tale intimazione.

Art. 22 Violazioni gravi del regolamento (fattispecie qualificata)

¹ In caso di violazioni gravi del presente regolamento, come pure delle leggi e delle ordinanze ivi menzionate, l'OAD può pronunciare la disdetta straordinaria con effetto immediato del contratto di affiliazione.

² Una violazione del presente regolamento, come pure delle leggi e delle ordinanze ivi menzionate, è considerata grave, in particolare:

- a. nel caso di violazione dell'obbligo di garanzia irreprensibile secondo le leggi applicabili e/o l'art. 3 del presente regolamento;

- b. nel caso di violazione intenzionale dell'obbligo di dire la verità (aArt. 5 del regolamento);
- c. nel caso di non adempimento da parte dell'affiliato, nonostante intimazione scritta, della richiesta di ripristinare la situazione conforme alla legge e al regolamento entro il termine assegnatoli (violazione dell'obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 5 del regolamento);
- d. in caso di violazione intenzionale del regolamento come pure delle leggi e dei regolamenti ivi menzionati;
- e. in caso di violazioni sistematiche (ad es. totale assenza della documentazione) di uno o più obblighi di diligenza secondo la LRD e l'ORD-FINMA;
- f. qualora l'affiliato sia già stato sanzionato con una pena convenzionale per aver violato il presente regolamento come pure le leggi e le ordinanze ivi menzionate (salvo per i casi bagatella) ed entro cinque anni dalla crescita in giudicato di tale sanzione vengono constatate ulteriori violazioni, che non possono essere qualificate come casi bagatella; o
- g. nel caso in cui l'affiliato non provveda al pagamento delle pretese esigibili dell'OAD nei suoi confronti dopo due diffide scritte (ad es. mancata corrispondenza della tassa di affiliazione o di altri emolumenti conformemente al Regolamento sugli emolumenti, pene convenzionali o costi procedurali derivanti da una procedura sanzionatoria o procedura ricorsuale esterna).

³ È possibile rinunciare alla disdetta e, al suo posto, pronunciare una pena convenzionale fino ad un importo di CHF 250'000.--, qualora:

- a. la persona colpevole sia esclusa dall'organizzazione dell'affiliato; e/o
- b. l'affiliato, prima della conclusione della procedura sanzionatoria, ha ripristinato la situazione conforme all'ordinamento e garantisce l'adempimento delle leggi applicabili come pure del presente regolamento.

⁴ Le condizioni secondo il cpv. 3 sono da comprovare dall'affiliato prima della comunicazione della decisione sanzionatoria da parte dell'OAD.

⁵ La disdetta straordinaria con effetto immediato del contratto di affiliazione a carattere sanzionatorio può essere accompagnata da una pena convenzionale fino ad un importo di CHF 250'000.--.

Art. 23 Conferma delle sanzioni (estratto sanzioni) e prescrizione

¹ Sia gli attuali affiliati sia quelli precedentemente affiliati all'AOD possono richiedere una conferma scritta da parte dell'OAD circa le procedure in materia di sanzioni nei loro confronti. Tale conferma è rilasciata a titolo oneroso e si riferisce unicamente agli ultimi cinque anni precedenti al rilascio della medesima.

² Il perseguimento di violazioni del presente regolamento come pure delle leggi e delle ordinanze ivi menzionate si prescrive in dieci anni dopo il compimento delle medesime. Qualora la violazione sia avvenuta per omissione, il termine inizia a decorrere con la sua eliminazione.

³ Il termine secondo il cpv. 2 è interrotto da ogni atto dell'OAD (o di un revisore da questi incaricato) che avviene in relazione all'inchiesta o all'accertamento della violazione degli obblighi in questione.

⁴ Il termine secondo il cpv. 2 è sospeso per tutta la durata di un'eventuale procedura giudiziaria concernente la violazione degli obblighi in questione. Se la violazione da parte

di un affiliato è perseguita anche penalmente e soggiace ad una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima.

Art. 24 Notifica alla FINMA

¹ Qualora venga aperta una procedura nei confronti di un affiliato, alla conclusione della quale potrebbe essere pronunciata una pena convenzionale o l'esclusione, l'OAD informa di conseguenza la FINMA. Con la crescita in giudicato della procedura, la FINMA viene informata dell'esito di tale procedura.

4. Protezione giuridica

Art. 25 Audizione degli affiliati

¹ Prima dell'adozione di decisioni in materia di misure e sanzioni da parte dell'OAD, gli affiliati toccati devono essere adeguatamente ascoltati.

² L'audizione avviene di regola per iscritto. Non vi è alcun diritto ad un dibattito orale.

Art. 26 Processo decisionale

¹ L'OAD adotta le proprie decisioni in materia di misure e sanzioni sulla base delle verifiche ordinarie da esso effettuate, eventuali verifiche supplementari come pure audizioni secondo l'art. 25 del presente regolamento.

² La competenza interna per la pronuncia di decisioni in materia di misure e sanzioni è definita dal Regolamento organizzativo dell'AOOS.

³ Le misure adottate e le decisioni sanzionatorie prese sono notificate agli affiliati a mezzo raccomandata.

Art. 27 Azione giudiziaria ed esecuzione delle decisioni in materia di sanzioni

¹ L'azione giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia di sanzioni è regolata dalle disposizioni del contratto di affiliazione.

VII. Disposizioni finali

Art. 28 Clausola salvatoria

¹ Qualora singole disposizioni del presente regolamento dovessero essere o diventare, nel corso della durata dell'affiliazione o della validità del presente regolamento, non valide o inapplicabili, la validità e l'obbligatorietà delle rimanenti disposizioni del regolamento non saranno pregiudicate. Di conseguenza, le disposizioni non valide o inapplicabili verranno sostituite dalle disposizioni valide ed applicabili, i cui effetti si avvicinano maggiormente in primo luogo allo scopo dell'OAD o in secondo luogo allo scopo delle disposizioni non valide o inapplicabili

Art. 29 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

¹ Il presente regolamento è stato approvato dalla FINMA in data 27 ottobre 2020.

² Esso entra in vigore in data 27 ottobre 2020.

³ Le disposizioni dell'ORD-FINMA sull'identificazione della controparte e l'accertamento della detentrica di controllo o del detentore di controllo e dell'avente economicamente

diritto dei valori patrimoniali sono applicabili alle nuove relazioni d'affari avviate dopo l'affiliazione all'OAD. Per le relazioni d'affari già in essere prima di tale data, tali disposizioni sono applicabili se nel corso della relazione di affari è necessario rinnovare l'identificazione della controparte o l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.

⁴ Per le relazioni d'affari esistenti è possibile applicare in ogni momento le nuove disposizioni se sono più favorevoli.

⁵ Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei seguenti casi:

- a. in caso di trasferimento da un altro organismo di autodisciplina, qualora al momento del trasferimento fossero pendenti delle procedure di controllo o sanzionatorie presso tale precedente organismo di autodisciplina e venga dichiarata anche la ripresa di tali procedure sanzionatorie;
- b. qualora, a seguito di un trasferimento da un altro OAD, emergano indizi di violazioni, avvenute durante il periodo di vigilanza del precedente OAD, delle leggi e delle ordinanze o del regolamento del precedente OAD e tale regolamento prevede il sanzionamento del comportamento riprovevole in questione.

⁶ Nell'evenienza di tali procedure, al posto dell'esclusione dall'OAD, si procede con la rescissione del contratto di affiliazione.